



█ versi in stato di assoluta impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni, la █ chiedeva ne venisse dichiarato il fallimento; all'udienza del 15.4.2021 la società convenuta si costituiva sostenendo l'assenza di qualsiasi elemento atto a fondare la sussistenza di uno stato di insolvenza e evidenziando come il credito vantato dalla █ fosse assolutamente contestato.

#### OSSERVA

ai fini della preliminare verifica della legittimazione del soggetto che si qualifica creditore a proporre azione per dichiarazione di fallimento (art. 6 l.fall.), il credito legittimante il ricorso in sede fallimentare, pur non necessitando di riconoscimento con sentenza definitiva, deve essere incidentalmente accertato, dal giudice del procedimento prefallimentare, nei suoi elementi costitutivi (*an* e *quantum*), sì da risultare titolo legittimante il concorso, prospettandosi, cioè, in termini tali da consentire la sua ammissione al passivo; nel caso di specie il credito vantato dalla █ risulta ad oggi *sub iudice* essendo stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, contenente istanza di sospensiva della concessa provvisoria esecuzione, la cui prima udienza è fissata il 25.5.2021 (giudice dott.ssa █), mentre il procedimento 702 bis cpc per la riconsegna dell'immobile è a sua volta fissato per la precisazione delle conclusioni il 27.5.2021 (giudice dott. █);

inoltre, come si ricava dai bilanci, tutti regolarmente depositati, e dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione, **la società convenuta non risulta avere decreti ingiuntivi emessi nei propri confronti, non è sottoposta a procedure esecutive mobiliari o immobiliari, né ha subito pignoramenti presso terzi. Parimenti nessuna azione legale è stata avanzata da parte dei dipendenti e, nonostante il delicato periodo che l'intero comparto alberghiero sta attraversando, non è mai stata protestata né ha alcuna ipoteca giudiziale.**

Ne consegue che il comportamento della debitrice non può ritenersi indice di insolvenza, quanto, piuttosto di una precisa volontà di non pagare i crediti e ciò, non perché priva di risorse economiche (come affermato dalla ricorrente), ma in quanto ritiene infondata la pretesa.

Quanto alle **difese svolte dalla società in questa sede convenuta, a sostegno dell'opposizione al d.i. e del procedimento ex art. 702bis cpc, le stesse non appaiono allo stato manifestamente infondate e, quindi, meramente dilatorie ed il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è il luogo per compiere un approfondito accertamento sul punto.**



Tanto premesso, non si può in questa sede non osservare che il solo mancato pagamento delle somme azionate, proprio per la loro natura, non giustifica la dichiarazione di fallimento e ciò in quanto l'inadempimento ad una obbligazione contrattuale non può essere confusa con la crisi di impresa, così come dal mancato pagamento di un credito, non può automaticamente dedursi l'impossibilità di far fronte al complesso dei propri rapporti negoziali e quindi di proseguire l'attività societaria.

Di conseguenza, la domanda di fallimento è da rigettare proprio in ragione della non provata sussistenza del dedotto stato di insolvenza in capo alla [REDACTED]

[REDACTED]

La presenza di un contenzioso aperto tra le parti in merito ai principi presupposti della domanda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.

### **P.Q.M.**

- a) rigetta la domanda proposta da [REDACTED] per la dichiarazione di fallimento della [REDACTED]
- b) spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del tribunale, il 22 aprile 2021.

Il presidente  
Giuliana Filippello

